

L'ANATOCISMO E LE VALUTE NELLA DETERMINAZIONE DEL TEG

Ai sensi della legge 108/96, legge anti usura

E' necessario far emergere formalmente il dissidio che ci oppone con molti Consulenti Tecnici d'Ufficio (non tutti, è importante sottolineare) circa la metodica da applicare per rispondere al quesiti posti dal giudice del tipo: "accerti il CTU se sono state superate le soglie dei tassi determinati dalla legge e dai decreti ministeriali in materia di usura...". Il dissidio, è bene chiarire, riguarda l'incidenza dell'anatocismo, o degli anatocismi, e delle valute sulla rilevazione del TEG delle operazioni in conto corrente. Il parere unanime di autorevoli commentatori, ed il mio modestissimo, è che la legge non lasci scampo così che l'incidenza di **tutti** gli oneri connessi alla erogazione del credito e per tutta la sua durata, anatocismo e valute incluse, va considerata ai fini della rilevazione del TEG, mentre molti CTU non sembrano convinti di tale tesi. Talvolta essi ipotizzano (ed è già circostanza augurabile) di rispondere a codesto tipo di quesito con una pluralità di rilevazioni: calcolando l'incidenza dell'anatocismo, non calcolo landola, etc. Io sostengo, invece, che tale precisa domanda, stante il carattere "oggettivo" ed il criterio onnicomprensivo della legge 108/96, possa essere soddisfatta solo da una risposta univoca. Una diversa soluzione sarebbe, a mio parere, fuorviante. Occorre, comunque, chiarire per tempo, e con rigore, quale criterio si scelga per la determinazione del TEG.

Richiamo il dettato della legge 108/96 che all'art. 1, quarto comma recita: <<Per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, *remunerazioni a qualsiasi titolo* e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, *collegate alla erogazione del credito*>>. Ed all'art. 2, comma 4 recita:<< il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia (...) rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di *remunerazioni a qualsiasi titolo* e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche...>>. La legge mette in relazione tre entità: il *capitale effettivamente* prestato dal creditore, gli *interessi* nell'accezione data dalla legge e la *durata* del credito.

Dobbiamo premettere che nelle operazioni regolate in conto corrente oggetto delle CTU, le banche di solito hanno adottato l'espedito contabile della capitalizzazione trimestrale delle competenze per poter praticare l'anatocismo. Con questo espedito la banca "traveste" gli interessi e li fa diventare un capitale che in realtà essa non ha mai prestato. Nel trimestre successivo, questo "capitale" costituito dagli interessi frutterà a sua volta altri interessi, e così via. E' da sottolineare che i meccanismi usati dagli istituti di credito per la moltiplicazione delle competenze sono due: l'anatocismo degli interessi e quello della commissione del massimo scoperto; sicché gli interessi moltiplicano, ad ogni trimestre, gli interessi e la commissione di massimo scoperto, mentre quest'ultima, sempre ad ogni trimestre, moltiplica se stessa e gli interessi. Le voci dell'incremento anatocistico sono dunque quattro e gli esiti, a medio-lungo termine, sul piano dei costi che il cliente

deve sostenere, devastanti. Stante questo meccanismo è necessario risalire al capitale effettivamente prestato dalla banca e distinguerlo dagli interessi che vi si assimilano.

Le obiezioni sollevate dai CTU resistenti, in merito alla necessità di quantificare l'incidenza degli anatocismi nella determinazione del TEG, sono sostanzialmente due.

La prima è che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM trimestrale non includerebbero la rilevazione degli effetti dell'anatocismo per cui, dovendosi procedere alla rilevazione del TEG con un metodo omogeneo, non sarebbe possibile includervi gli effetti dell'anatocismo. La seconda è che, essendo l'anatocismo reso lecito dal decreto legislativo n. 342/1999, non se ne dovrebbe calcolare l'incidenza.

Alla prima obiezione i CTU di cui parliamo collegano una conseguenza per così dire matematica: essendo dalla banca su ciascun estratto conto riportato il saldo o debitore, espresso in numeri, essi riterrebbero, in ipotesi, che il TEG si ottenga mettendo in relazione gli interessi di *quel* trimestre con *quel* saldo debitore, incurante sia di come si sia generato quel saldo debitore sia degli incrementi di tasso che gli anatocismi, che già li hanno causati, determineranno.

A) In merito alla prima obiezione, in linea generale è doveroso premettere che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM del 30 settembre 1996, al punto "C1" impongono di segnalare, per ciascuna categoria di operazioni, il <<tasso effettivo globale, espresso *su base annua*, praticato (...) dall'intermediario>>. Al punto C3 delle Istruzioni è fornita una formula per il calcolo del TEG:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} * 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{COMPETENZE} * 100}{\text{ACCORDATO}}$$

In questa formula, per evidenti esigenze di sintesi (Cfr. nota metodologica al D.M. 22 MARZO 1997: <<la rilevazione ha interessato l'intero sistema bancario (...) La banca d'Italia e l'UIC hanno analizzato le segnalazioni ricevute, relative ad oltre undici milioni di operazioni>>), sono sottratte alcune voci di spesa, la cui frequenza non è tanto ricorrente da farle rientrare nella fisiologicità del rapporto, quali spese postali, spese legali, perizie etc. L'inclusione di queste spese, infatti, avrebbe l'effetto indesiderato di far elevare artificiosamente la soglia usuraria che invece è in relazione ai tassi effettivi di mercato (Cf. Manzione: *Usura e mediazione creditizia*, Giuffrè 1998; Bonora: *La nuova legge sull'usura*, Cedam 1998; Cesare: *L'usura riformata*, Cass. Pen.: 1997, n. 1462). Detto questo, si nota come la Banca d'Italia richiami (punto B1, operazioni incluse) per le operazioni di conto corrente, per le quali <<la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità>>, l'obbligo di segnalare il TEG espresso su *base annua* (punto C1,1) e di calcolare gli interessi che <<sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento calcolate *in funzione del tasso di interesse annuo* applicato>>, dove "annuo" è riferito all' **anno civile**. Questa prescrizione, riferita agli estratti conto trimestrali, rende necessario calcolare l'incidenza che i meccanismi moltiplicativi, insiti nel sistema di calcolo delle competenze adottato dalla banca, hanno sul TEG riferito ad anno. In pratica, in fase di rilevazione del TEG, *trimestre per trimestre e per tutta la durata del credito*, bisogna agire con una proiezione: immaginando che quella particolare situazione debitoria, rilevata da un dato estratto conto bancario, si protragga inalterata per un anno e quantificando le conseguenze contabili, sul tasso effettivo, dei meccanismi moltiplicatori delle competenze attuati dalla banca, facendoli agire per i quattro trimestri di un anno. Quando la Banca d'Italia mette in relazione gli interessi con il credito concesso e prescrive che il tasso deve essere determinato <<su base annua>>, impone di differenziarne la quantificazione a seconda che si tratti di un interesse semplice o composto. Dunque è impossibile, su un piano matematico, affermare che la Banca d'Italia abbia voluto evitare di includere nelle rilevazioni il

costo degli anatocismi. L'omogeneità di metodo per essere rigorosa si sostanzia principalmente nell'applicazione della formula matematica, sopra riportata, specifica per l'apertura di credito in conto corrente.

Un ulteriore dato a dimostrazione dell'impossibilità che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM trimestrale non includerebbero la rilevazione degli effetti dell'anatocismo è dato dal Provvedimento della Banca d'Italia n. 12 del 3 dicembre 1994 con il quale si ritenevano lesive della concorrenza ed in violazione della legge 287/90 alcune Norme Bancarie Uniformi ABI, tra cui quella (art. 7) relativa all'anatocismo. In seguito al provvedimento, all'ABI si è ingiunto di comunicare alle associate <<che le NBU costituiscono una mera traccia priva di ogni valore vincolante o di raccomandazione e, quindi, ogni associata ha la facoltà di avvalersene o meno...>>. Dal che discende che, dalla data di efficacia del Provvedimento, non tutte le banche hanno praticato o praticano l'anatocismo o non tutte lo praticano con una cadenza trimestrale. Anche per questa via la formula per la rilevazione del TEGM contenuta nelle Istruzioni, con riferimento all'anno solare, deve essere usata per differenziare il tasso applicato dalla banca che attua un anatocismo, ad esempio, trimestrale la quale dovrà comunicare un TEGM superiore rispetto a chi non lo attua o lo attua con cadenza annuale. Non si spiegherebbe altrimenti il sostanziale incremento dei TEGM rispetto ai tassi medi pubblicati, per gli stessi periodi, dalla Banca d'Italia riferiti sia al credito commerciale che quello destinato alle famiglie: <<i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connesse con il finanziamento>> (Cfr. nota metodologica al D.M. 22 MARZO 1997).

Qualora gli argomenti illustrati non fossero ancora sufficienti valga l'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, ispirato al dettato della 108/96 oltre che ai principi della trasparenza: <<nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione>>.

A tal proposito si sono espressi anche alcuni Tribunali di merito (Cfr. Sentenza 15 giugno 1998, Trib. Busto Arsizio, il Foro it. p. 2998) e la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999. Così si esprime il Tribunale di Busto Arsizio nella sentenza sopra richiamata: <<vi è infine un'altra ragione e per ritenere l'anatocismo, previsto negli usi bancari, illegittimo; il meccanismo della capitalizzazione trimestrale a lungo andare, finisce per far salire il tasso degli interessi applicati –che si trasformano in capitale- portando detti interessi a superare, con il tempo, i "tassi soglia" stabiliti dalla l. 7 marzo 1996 n. 108 prevista in tema di usura. Ed è proprio alla luce di questa nuova normativa che "l'anatocismo bancario" viene guardato con sfavore, anche da una certa giurisprudenza di merito, recente, a cui questo tribunale intende aderire (cfr. Trib. Vercelli 21 luglio 1994, Il foro, 1995, I, 1662) >>. Così conferma la Corte di Cassazione nella citata sentenza del 16 marzo 1999 (Il Foro it, 1999, p. 1153.): <<le finalità della norma (contenuta nell'art. 1283 c.c.) sono state identificate, da una parte, nell'esigenza di prevenire il pericolo di fenomeni usurari, e, dall'altra, nell'intento di consentire al debitore di rendersi conto del rischio dei maggiori costi che comporta il protrarsi dell'inadempimento (...) Finalità, va anche detto, che lungi dall'apparire anacronistiche, per quanto riguarda gli intenti antiusurari, sono di grande attualità, perché la lotta all'usura ha trovato in tempi recenti nuove motivazioni e nuovi impulsi e ha portato all'approvazione della legge 7 marzo 1996 n. 108, che ha radicalmente innovato la disciplina esistente, rendendo più agevole l'applicazione di sanzioni penali e civili (con la modifica del 2° comma dell'art. 1815 c.c.), anche con l'introduzione di un meccanismo semplificato di accertamento della materia usuraria degli interessi, consistente nel mero superamento obiettivo di un tasso-soglia determinato dal Ministro del tesoro per ogni trimestre. Ora, pur rimanendo nei limiti del tasso-soglia le conseguenze economiche sono diverse a seconda che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici o quelli composti. E' stato, infatti, osservato che, una somma di denaro concessa a mutuo al tasso del cinque per cento si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in circa quattordici anni>>. La Corte di Cassazione con sentenza n. 12507 dell'11 novembre 1999, nel rinviare <<la causa per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello (...)>> dispone <<che verificherà altresì l'incidenza

(dell'anatocismo, ndr) sulla fattispecie concreta della sopravvenuta l. 7 marzo 1996 n. 108>>. Quanto sopra è riportato a conferma che l'anatocismo, essendo un costo per il cliente ed una remunerazione per la banca, deve essere computato ai fini della rilevazione del TEGM e della determinazione del TEG.

B) In merito alla seconda obiezione, la liceità dell'anatocismo, che sarebbe stata dichiarata dal decreto legislativo n. 342/99, ne precluderebbe il computo ai fini della determinazione del TEG. Non occorre richiamare ancora il dettato dell'art. 1 della legge 108/96 per destituire di ogni fondamento una tale affermazione. Basti pensare che anche le spese legali, le consulenze, le competenze –la cui percezione è pur lecita- sono considerate ai fini del TEG per poter pensare di escludere un onere importante come l'anatocismo.

C) Un discorso a parte meritano i conti corrente che risultano essere crediti concessi a privati per uso non professionale, essi soggiacciono alle norme in difesa dei consumatori. In particolare trovano applicazione la direttiva 87/102/CEE e la direttiva 93/13/CEE (norme sulle clausole abusive). Quest'ultima direttiva sancisce la nullità delle clausole abusive quali quelle che prevedono l'anatocismo, in quanto (art. 3, comma 1 della direttiva) <<una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziazione individuale, si considera abusiva se, (...) determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto>>. A questa direttiva si è richiamata la sentenza di inibitoria emessa il 17/1/00 dalla 2^a sezione civile del Tribunale di Roma nei confronti delle clausole dei contratti bancari contenenti l'anatocismo che ho consegnato al CTU. Ne deriva che, essendo illecito l'anatocismo, sono illecite anche le capitalizzazioni delle competenze operate negli anni dalla banca. Di qui la necessità di depurare i saldi trimestrali dalle capitalizzazioni medesime e di computare l'incidenza degli interessi anatocizzati sulle consistenze medie effettive. Questo ad onta delle perplessità di qualche CTU.

D) Un onere collegato con la concessione del credito è anche quello determinato dall'applicazione, da parte delle banche, del saldo per valute. Questa metodica comporta una dilatazione dell'esposizione, e quindi un incremento del montante interessi e commissione del massimo scoperto incassato dalla banca, sia quando il cliente opera dei prelevamenti che quando effettua dei versamenti. Di qui la necessità, prescritta dalla 108/96, di determinare il TEG computando anche l'incidenza delle valute.

Pescara, 23/5/00

Gianni Colangelo